



**TRIBUNALE DI CATANZARO**  
**Esecuzioni Immobiliari**

**Proc n. 141/2015 R.G.ES.**

**IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

Vista l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare depositata in data 02.07.24 dal creditore procedente ai sensi dell'art. 624bis c.p.c., per intervenuto accordo con il debitore esecutato;

Rilevato che l'istanza è stata tempestivamente presentata;

Rilevato che non sono intervenuti nella procedura altri creditori;

Rilevato che sono stati affidati gli incarichi di Esperto stimatore, Custode e Delegato alla vendita e che occorre verificare la liquidazione del compenso ai predetti professionisti;

Ritenuto che vada disposta la detta liquidazione;

Visto l'art. 624 bis c.p.c.;

**SOSPENDE**

la presente procedura esecutiva per mesi 13, decorrenti dal deposito del presente provvedimento e conseguentemente la vendita già disposta per il prossimo 23.07.24;

**AVVERTE**

le parti che:

- la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;
- l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;
- ai sensi del dell'art. 624bis, comma 2 c.p.c., la parte interessata dovrà presentare istanza di fissazione dell'udienza entro 10 gg. dalla scadenza della detta sospensione e che il mancato rispetto del suddetto termine comporterà l'estinzione della procedura.

**DISPONE**

che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso, comunicato al custode, sia anche pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;

che l'Esperto stimatore e il Custode/ Professionista delegato depositino entro 10 gg. nota specifica del compenso spettante e delle spese anticipate, nonché degli acconti eventualmente percepiti, ai fini della necessaria liquidazione;

Si comunichi immediatamente alle parti, all'Esperto stimatore e al Custode / Professionista delegato.

Catanzaro, li 04/07/2024

IL GE  
Dr. Luca Mercuri